



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA
PARTITA IVA/CODICE FISCALE N.00229010442

Bando di Selezione
PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA
ORIZZONTALE NELLA CATEGORIA

Anno 2022

PREMESSA

- L'applicazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali (P.E.O.) ha un carattere fortemente premiante e selettivo.
- Il riconoscimento economico stabile viene contemplato ed attribuito dal CCNL Personale Comparto funzioni locali triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018, in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento e delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi, nei limiti delle risorse disponibili e così come stabilito dall'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n.150/2009.
- Le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite al personale in servizio, restano comunque acquisite nel fondo incentivante la produttività, le eventuali cessazioni non comporteranno la riduzione del fondo che sarà sommato a quello successivo.
- La quantificazione annuale delle risorse decentrate che confluiscono nel fondo parte stabile, destinato alla realizzazione delle progressioni economiche, tiene conto anche della quota della tredicesima mensilità.

Art. 1 – DISCIPLINA GENERALE

1. Nell'ambito delle risorse stabili annualmente disponibili sono determinati i passaggi di posizione economica riconoscibili sino alla concorrenza delle risorse stesse.
2. Tali progressioni avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022 e si realizzeranno secondo la metodologia prevista dal C.C.N.L. integrata dai criteri sotto riportati.

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Sono ammessi alla selezione per la progressione economica i dipendenti in servizio a tempo indeterminato nell'ente alla data del 1° gennaio 2022, con anzianità di servizio nella categoria economica di godimento pari ad **anni 2 calcolata alla data del 1° gennaio 2022**;
2. Sono esclusi dal computo dell'anzianità di servizio i periodi di aspettativa e di congedo non retribuiti. I periodi di aspettativa di cui all'art. 34, 3° e 5° comma del D.lgs. n.151/2001 sono considerati utili ai fini della progressione orizzontale.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno ai fini della maturazione dell'anzianità necessaria per la partecipazione.
4. In caso di comando e/o distacco presso altra pubblica amministrazione la valutazione della prestazione del dipendente viene effettuata dal dirigente della struttura organizzativa di effettivo utilizzo funzionale.
5. Non possono essere ammessi a selezione i dipendenti che siano incorsi, nel biennio precedente all'anno di riferimento della selezione, in sanzioni disciplinari concluse di qualsivoglia natura, ad eccezione del richiamo verbale. Nel caso di procedimenti disciplinari sospesi connessi a procedimenti penali, l'attribuzione della progressione economica verrà riconosciuta solo ai fini giuridici fino all'esito del procedimento disciplinare ed ai fini economici dalla chiusura del procedimento stesso.

Art. 3 –RISORSE DISPONIBILI PER L'ANNO 2022

Le risorse della parte stabile del fondo per le politiche di sviluppo del personale da destinare alle progressioni economiche per l'anno 2022, come da accordi tra le delegazioni trattanti di parte Pubblica e di parte Sindacale, è di **€ 88.000,00**.

Art. 4 – CRITERI DI SELEZIONE

1. La selezione avverrà come segue:

- a) **MAX PUNTI 80** ottenuti mediante la **media aritmetica** delle valutazioni della performance individuale **del triennio precedente (2019-2020-2021) attribuita nella scheda di valutazione, prendendo come riferimento le valutazioni ottenute per l'erogazione della performance individuale riferite a suddetti anni**, con punti assegnati secondo la seguente tabella:

| % media performance triennio precedente | | | |
|---|-------|-------|--------|
| ≤ 70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
| 50 | 60 | 70 | 80 |

- b) **MAX PUNTI 20 Esperienza maturata nella categoria giuridica di appartenenza:** viene attribuito un punteggio per ogni anno intero e continuativo di permanenza del dipendente nella categoria giuridica in godimento, senza considerare eventuali periodi di congedo non utili ai fini dell'anzianità a fini previdenziali e assistenziali. Il periodo di compimento dell'annualità è calcolato alla data del 1° gennaio 2022. Tale punteggio sarà determinato nel seguente modo:

- **2 punti** per ogni anno intero e continuativo di permanenza con contratto a tempo indeterminato con Enti del comparto Funzioni Locali/ex Regioni ed Autonomie Locali del dipendente nella categoria giuridica in godimento, senza considerare eventuali periodi di congedo non utili ai fini dell'anzianità a fini previdenziali e assistenziali, nel caso di periodi inferiori il punteggio sarà rapportato agli stessi mediante equivalenza matematica;
- **1 punto** per ogni anno intero e continuativo di permanenza con contratto a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs 165/2001 del dipendente nella categoria giuridica in godimento, senza considerare eventuali periodi di congedo non utili ai fini dell'anzianità a fini previdenziali e assistenziali, nel caso di periodi inferiori il punteggio sarà rapportato agli stessi mediante equivalenza matematica
- **N.B.** non saranno presi in considerazione periodi di lavoro prestati con contratto a tempo determinato o svolti in una categoria giuridica inferiore a quella in godimento. I periodi prestati a part-time sono comunque considerati alla pari di quelli a tempo pieno.

2. **A parità di punteggio, costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine indicato:**

- 2.1 data di assunzione a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs 165/2001, dalla data più remota a quella più recente;
- 2.2 categoria economica inferiore, dalla più bassa alla più alta;
- 2.3. età anagrafica, dal più anziano al più giovane.

Il Servizio Risorse Umane e Benessere organizzativo procederà all'elaborazione delle **graduatorie finali uniche per ciascuna categoria contrattuale B,C,D**, sulla base dei criteri di cui ai punti 1 e 2, nel limite del 50% degli aventi diritto, sempre di ciascuna categoria, fino all'esaurimento del fondo.

A parità di punteggio, la graduatoria è ordinata in base ai titoli di preferenza previsti al punto 2, subordinati dal 2.1 al 2.3.

Saranno stilate n. 3 graduatorie, una per ciascuna categoria giuridica B, C, D considerando tutti i dipendenti dell'Ente senza distinzione in base al settore/servizio/U.O.A./Ufficio di assegnazione.

Le graduatorie provvisorie verranno approvate con apposito provvedimento del dirigente del Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo, e pubblicate secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Alla pubblicazione verrà comunque assicurata la massima diffusione possibile.

Dalla data di pubblicazione, eventuali osservazioni (debitamente motivate) da parte dei dipendenti interessati potranno essere presentate entro il termine di 5 giorni consecutivi a partire dalla data successiva a quella di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Decorso tale termine, il Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo provvederà a rendere definitive le graduatorie, approvandole con apposito provvedimento.

Le progressioni economiche orizzontali saranno riconosciute sino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Le graduatorie finali esauriscono la loro efficacia a seguito dell'inquadramento economico dei dipendenti utilmente classificati, nel limite delle risorse finanziarie concordate in sede di contrattazione decentrata.

Art. 5 – DISCIPLINA TRANSITORIA

Per l'anno 2022 la progressione economica avrà decorrenza dall'1/1/2022 e verrà elaborata sulla base di quanto indicato agli artt. 2 e 4 del presente Bando.

Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto valgono, ancorché applicabili, le disposizioni contenute nel CCNL Comparto Funzioni Locali nonché quelle normative e regolamentari vigenti.

Il presente Accordo entra in vigore a far data dalla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo personale non dirigenti relativo alla destinazione delle risorse del fondo art. 67 CCNL personale Comparto Funzioni locali triennio 2016/2018 per l'annualità 2022 e sarà pubblicato sul sito internet alla sezione *Amministrazione Trasparente*.

Da tale data è abrogata ogni disposizione contenuta in altri accordi che contrastino con il presente.

Letto, firmato e sottoscritto, / /2022

Delegazione Parte Pubblica

| | |
|---|--|
| Presidente: Dirigente del Servizio Personale Dr. Loris Scognamiglio | |
| Componente: Segretario Generale, Dott. Vincenzo Pecoraro | |
| Componente: Dirigente del Settore Risorse Economiche Dott.ssa Cristina Mattioli. | |

R.S.U., nelle persone di:

| | |
|-------------------|--|
| Valeriano Cinelli | |
| Marco Bracci | |
| Maurizio Buscaino | |
| Laura Forti | |

| | |
|------------------------|--|
| Angela Giovanna Leuzzi | |
| Simona Vallorani | |
| Anna Maria Romani | |
| Marzia Merlini | |
| Walter Ranelli | |
| Enrico Fedele | |
| Tiziana Serio | |
| Marco Leonardi | |

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

| | |
|---|--|
| CISL FP Cipollini Giorgio o Rossi Viola | |
| FP CGIL Rossi Viola | |
| UIL FP | |
| CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI | |